



UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE







N. 30 del 29.12.2018

Oggetto: individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" dell'Unione Micropolis e del perimetro di consolidamento

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di dicembre alle ore 10,30 nella sede comunale di Cervesina, si è riunita la Giunta dell'Unione Micropolis.

Risultano	Presenti	Assenti
1 Maurizio Fusi - Presidente	si	
2 Daniele Taramaschi - Assessore	si	
3 Daniela Sartori - Assessore	si	
4 Marco Bresciani - Assessore	si	
<i>Totali presenti/assenti</i>	4	

Partecipa all'adunanza il Segretario Daniele Bellomo il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maurizio Fusi - Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<p>PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.</p> <p>Responsabile Servizio Finanziario Giorgia Brameri</p>  <p>Provincia di PAVIA</p>	<p>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</p> <p>IL PRESIDENTE Maurizio Fusi</p>  <p>IL SEGRETARIO Daniele Bellomo</p>  
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 05.01.2019</p> <p>IL SEGRETARIO DELL'UNIONE Daniele Bellomo</p>  	

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

- Il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42;
- L'art.11-bis di tale Decreto prevede la redazione da parte dell'Ente Locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'all.4/4 al decreto.

VISTO l'art.11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs.126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (All.4/4 al D.Lgs.118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli Enti capogruppo debbono definire il perimetro di consolidamento dei conti mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. Gli Enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica;
2. Gli Enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO CHE i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica:

1. Gli organismi strumentali dell'Amministrazione Pubblica capogruppo come definiti dall'art.1 comma 2 lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. Gli Enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
3. Gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art.11-ter comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a. Hai il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b. Ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c. Esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d. Ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e. Esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio, l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
4. Gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art.11-ter comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
 5. Le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice Civile Libro V, Tit.V, Capi V,VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
 6. Le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a. Ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b. Ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti

dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

7. Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o della società.

CONSIDERATO CHE gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica", ai sensi del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011, possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

1. Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico del gruppo, ovvero nei casi in cui le quote di partecipazioni siano inferiori all'1% del capitale della società partecipata, salvo il caso dell'affidamento diretto, o quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo:
 - a. Totale dell'attivo;
 - b. Patrimonio netto;
 - c. Totale dei ricavi caratteristici.
2. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione dal consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" e nel perimetro di consolidamento, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

RILEVATO CHE l'Unione Micropolis non detiene alcuna partecipazione in enti, aziende, società od organismi strumentali di che trattasi;

STABILITO CHE i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" dell'Unione Micropolis, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra citati, sono pari a zero come segue:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali	Non presente
Enti strumentali controllati	Non presente
Enti strumentali partecipati	Non presente
Società controllate	Non presente
Società partecipate	Non presente

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il Perimetro di Consolidamento dell'Unione Micropolis è altrettanto ristretto al solo Ente Unione Micropolis per quanto sopra riportato;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità,

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di dare atto che l'Unione Micropolis non detiene alcuna partecipazione in enti, organismi, aziende o società di cui al punto 3 del Principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011;
2. Di stabilire che il Gruppo Amministrazione Pubblica ed il perimetro di consolidamento dell'Unione Micropolis comprendono per le ragioni citate in premessa il solo ente Unione Micropolis;
3. Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000.